



DELIBERAZIONE N. 1

SEDUTA CONSILIARE 8 GENNAIO 2020

COMMISSIONE CONSILIARE "PROCEDURE CONCORSUALI"

Avvocata:

EUGENIA ACQUAFREDDA



DELIBERAZIONE N. 2

SEDUTA CONSILIARE 8 GENNAIO 2020

AVVISO PUBBLICO PER AVVOCATI ESTERNI BARI MULTISERVIZI.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 08/01/2020,

considerato che:

- è pervenuto all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine l'*Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati esterni per l'affidamento di incarichi professionali da parte della Bari Multiservizi S.p.A.*;

- all'art. 3, comma 6 del predetto avviso è previsto:

“... l'iscrizione nel predetto elenco determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento del singolo incarico, di stipulare apposita Convenzione e l'accettazione che il pagamento dei compensi avverrà secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense come da tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014, con la decurtazione del 10% sui minimi tariffari e senza il riconoscimento delle spese generali”;

ritenuto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio deve essere “equo”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle apposite tabelle ministeriali;

- la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018 e n. 21487 del 2018).

Tanto considerato e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari,

INVITA

la Bari Multiservizi S.p.A. a rivedere l'Avviso e la convenzione apportando le modifiche che:

1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

Si comunichi alla Bari Multiservizi spa e si dia comunicazione ai colleghi tramite newsletter.



DELIBERAZIONE N. 3

SEDUTA CONSILIARE 28 GENNAIO 2020

REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI COMUNE DI NOCI.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 28 gennaio 2020,

considerato che:

- è pervenuta all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine, il *“Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente”* del Comune di Noci, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 2019;
- nella sezione *“Compenso”* di detto regolamento, all'art. 6 è espressamente previsto:
 - punto 2: *“Qualora la sentenza/ordinanza/decreto favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto assunto con determinazione di impegno di spesa”*;
 - punto 7: *“Nel caso in cui, per la migliore difesa dell'Amministrazione, l'Avvocato riterrà opportuno avvalersi di un consulente tecnico di parte, egli è tenuto a rivolgere tale richiesta al Responsabile del Servizio Contenzioso, che potrà autorizzare l'Avvocato a procedere egli stesso alla nomina: in tal caso l'Avvocato provvederà al pagamento del compenso al consulente, che sarà calcolato secondo i tariffari di riferimento e considerato quale spesa eccedente il limite di cui al comma 1. Il rimborso al legale di tale eccedenza avverrà previa esibizione all'Ente di idonea fattura elettronica rilasciata al consulente stesso.”*;

ritenuto che:

- il rapporto sotteso all'accordo economico per la difesa in giudizio ha come soggetti il cliente ed il proprio legale ed è finalizzato a dare contezza al primo dell'esborso che andrà ad affrontare per l'assistenza in giudizio, garantendo nel contempo, il legale, rispetto ad un'eventuale liquidazione delle spese in sentenza inferiore all'importo convenuto con il cliente;
- il rapporto che origina dalla statuizione del Giudice in sentenza sulle spese legali si costituisce, per converso, tra altri protagonisti e precisamente, tra le parti del processo, con la nascita di un'obbligazione di pagamento delle spese legali che la parte soccombente è

condannata ad effettuare in favore di quella vittoriosa, titolare, in forza del giudicato, di un corrispondente diritto di credito così come liquidato dal giudice;

- l'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato gli onorari per l'assistenza legale ricevuta, prescinde dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, atteso che, come ricordato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 5224/2018, "la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente ... è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa";

- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;

- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti;

Tanto ritenuto e premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, invita il Comune di Noci a rivedere il regolamento predisposto:

✓ eliminando le previsioni di cui al punto 2 (primo inciso) e punto 7 dell'art. 6;

✓ inserendo clausola contrattuale approvata espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., che preveda, in caso di liquidazione giudiziale che riconosca spese legali in misura inferiore a quella pattuita dal Comune con il proprio legale, l'intangibilità dell'accordo rispetto alla liquidazione del giudice.

Si comunichi al Comune di Noci, si pubblichi nella sezione delibere del Consiglio e newsletter agli iscritti.



DELIBERAZIONE N.4

SEDUTA CONSILIARE 28 GENNAIO 2020

COMMISSIONE CONSILIARE "FAMIGLIA"

Avvocata:

BARBARA MAPELLI

DELIBERAZIONE N.5

SEDUTA CONSILIARE 28 GENNAIO 2020

Aggiornamento piano anticorruzione e trasparenza 2020-2022:

determinazioni

Il Consiglio prende atto e approva.

Copia ai Consiglieri.